

## La riduzione del termine per l'esercizio della detrazione dell'IVA a credito

Si rammenta che con la conversione in legge del DL 50/2017 (c.d. "Manovra correttiva") è stato ridotto il termine per l'esercizio della detrazione dell'IVA a credito (applicabile alle fatture emesse dall'1.1.2017);

È confermato che, con la modifica dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è **anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente è stato "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali previsto dall'art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione** annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.

I problemi che possono sorgere riguardano soprattutto le fatture "a cavallo d'anno" ovvero quelle riferite a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile nell'anno 2017, che vengono trasmesse e ricevute dalla controparte nell'anno 2018.

In particolar modo per i soggetti "mensili" i problemi possono nascere nella misura in cui il documento (fattura/bolletta doganale) sia recepito dopo la chiusura della liquidazione iva del mese di dicembre (16/1) o del IV trimestre (16/3), peggio ancora dopo il termine per la presentazione della dichiarazione IVA dell'anno cui è sorto il diritto alla detrazione (30/4).

Se, ad esempio, la fattura relativa a un acquisto di beni avvenuto nel 2017, giunge al cessionario "mensile" il 17 gennaio 2018, questi pur registrando il documento nei termini previsti dall'art. 35 del DPR 633/72, non potrà far confluire l'imposta detraibile nella liquidazione di periodo, ma, al fine di non perdere la detrazione, dovrà inserire tale importo nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Sempre stando alla lettera della legge, se lo stesso documento venisse ricevuto dal cessionario in data 2 maggio 2018, non esisterebbe più alcuna possibilità di esercitare la detrazione dell'imposta fatta salva, a quanto sembra anche se non chiarito, la facoltà di presentare un'istanza di rimborso "anomalo" ex art. 21 Dlgs 546/92 dell'IVA.

Anche se gran parte della dottrina ha sottolineato i profili di incompatibilità delle nuove disposizioni rispetto a quelle dell'Unione, evidenziando il contrasto fra la normativa interna e i principi comunitari, ad oggi mancano i chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria nè ripensamenti da parte del legislatore.

Allo stato attuale pertanto si invita la clientela a provvedere affinché le fatture di acquisto relative al 2017 vengano recepite e conseguentemente consegnate per la

registrazione entro la data della liquidazione IVA del mese di dicembre (per i "mensili")  
o del IV trimestre 2017 (per i "trimestrali").

Busto Arsizio (VA), 22 dicembre 2017